



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO *ORDINANZE DIRIGENTE*

N. atto DIREZIONE-11 / 1295

del 17/07/2019

Codice identificativo 1816641

PROPONENTE *TURISMO-MANIFESTAZIONI STORICHE-SPORT-AMBIENTE*

OGGETTO

DISPOSIZIONI PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI IN PLASTICA MONOUSO NEI LIDI E NELLE SPIAGGE DEL DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI PISA.

Dirigente della Direzione

BACCIARDI GIUSEPPE



COMUNE DI PISA

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI IN PLASTICA MONOUSO NEI LIDI E NELLE SPIAGGE DEL DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI PISA.

IL DIRIGENTE

VISTI:

la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la direttiva 94/68/CE sugli imballaggi;

la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

la Direttiva (UE) 2008/56/CE "Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino" che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino e impone agli Stati membri l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 il buono stato ambientale (GES, "Good Environmental Status") per le proprie acque marine;

il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione);

l'art. 9 bis del D.lgs. 91/2017, convertito in legge n. 123/2017, in attuazione degli obblighi contenuti nella direttiva 2015/720/UE in materia di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

la L.R.T. 7 agosto 2018, n. 48 (Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla L.R.T. 1/2015);

la L.R.T. 18 maggio 1998, 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

la L.R.T. 10 dicembre 1998, n. 88 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinanti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente);

CONSIDERATO CHE:

la "Strategia europea sulla plastica" adottata dalla Commissione europea il 16 gennaio 2018 mira a ridurre la produzione di rifiuti di plastica e rifiuti marini, a rendere riciclabili tutti gli imballaggi di

plastica, ad arrestare il consumo della plastica monouso non biodegradabile ed a contrastare lo sversamento di rifiuti in mare;

le materie plastiche costituiscono sino all'85% dei rifiuti marini presenti lungo le coste, sulla superficie e sui fondali del mare, e che tra i dieci oggetti maggiormente presenti nei mari risultano bottiglie e tappi, posate e cannucce, tazze e bicchieri, mozziconi di sigaretta nonché contenitori di cibo;

l'uso massiccio di plastica monouso per alimenti, non biodegradabile e non compostabile, anche a causa della dispersione nell'ambiente, provoca l'inquinamento del mare con gravi conseguenze per l'ecosistema, per la biodiversità e per la fauna marina in particolare;

per minimizzare la produzione di rifiuti non biodegradabili e non compostabili occorre consentire esclusivamente l'uso di prodotti biodegradabili e compostabili in particolare: contenitori, stoviglie, e posate monouso;

PRESO ATTO che Regione Toscana, Anci Toscana e le associazioni balneari hanno sottoscritto in data 12 giugno 2019 il Protocollo d'intesa "Spiagge sostenibili. La via toscana per un mare pulito" con l'obiettivo generale di limitare l'utilizzo di plastica monouso negli stabilimenti balneari, sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori sui temi dell'inquinamento marino e dell'economia circolare e diffondere la cultura della legalità;

CONSIDERATO CHE il Comune di Pisa in virtù della sua vocazione turistica vuole contribuire attivamente alla riduzione dei rifiuti che inquinano l'ambiente e si riversano in mare e sulle spiagge, con gravissimi danni per l'ecosistema;

RICHIAMATI gli impegni presi dal Comune di Pisa con la sottoscrizione della Carta di Partenariato Pelagos per la tutela dei mammiferi marini e in favore della conservazione degli habitat marini;

PRESO ATTO della recente entrata in vigore della Legge regionale 37 del 28/06/2019 "Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente", che testualmente all'Art. 1, cita:

c. 1. Nell'ambito delle manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato, e di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in parte, da Regione, enti locali, enti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, è fatto divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiali, bacchette e piatti, in plastica monouso.

c. 2. Nei parchi, nelle are e protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, è fatto divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiali, bacchette e piatti in plastica monouso;

PRESO ALTRESI' ATTO che, oltre ai divieti precedentemente indicati, il comma 4 dell'Art. 1 della Legge sopra citata reca:

"Nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è, altresì, fatto divieto di utilizzo dei prodotti in plastica monouso indicati al comma 2" (ossia contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiali, bacchette e piatti in plastica monouso), rinviando ai singoli Comuni l'adozione di appositi atti per garantire l'operatività del divieto;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO l'art. 107, 2° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTA la decisione del Sindaco n. 22 del 14/02/2019 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Direzione "Turismo – Manifestazioni Storiche – Sport - Ambiente" al Dott. Giuseppe Bacciardi;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L.R.T. 37/2019, che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto:

Nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, è fatto altresì divieto a chiunque di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti in plastica monouso.

È consentito l'utilizzo di tali prodotti, se monouso, esclusivamente in materiale compostabile.

In caso di inosservanza, ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € (venticinque/00) a 500 € (cinquecento/00), come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

DEMANDA

alla Polizia Municipale, agli Organi di polizia ed altri soggetti preposti al controllo del territorio, nonché a tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall'art. 13 della L. 689/1981, la verifica dell'ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza e l'applicazione delle sanzioni previste;

INVITA

Tutti i cittadini a prendere atto del contenuto della Legge regionale n.37 del 28/06/2019, in particolare l'Art. 1 che cita:

Art. 1

Restrizioni all'uso di prodotti in plastica monouso

1. Nell'ambito delle manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato, e di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in par te, da Regione, enti locali, enti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, è fatto divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti, in plastica monouso.

2. Nei parchi, nelle aree protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, è fatto divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti in plastica monouso.

3. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 2:

a) nei parchi e nelle aree protette, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00;

b) nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1164, comma 1, del codice della navigazione.

4. Nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è, altresì, fatto divieto di utilizzo dei prodotti in plastica monouso indicati al comma 2. Ai fini dell'applicazione di tale divieto, i comuni, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli atti di competenza per garantire l'operatività del divieto e l'applicazione delle relative sanzioni.

INFORMA CHE

Che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è il Responsabile P.O. Ambiente della Direzione Manifestazioni storiche, Turismo, Sport, Ambiente, Dott. Marco Redini

AVVERTE CHE

Che avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data successiva al termine di pubblicazione del presente provvedimento.

Che il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero essere in contrasto con essa.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza nell'Albo Pretorio nonché il suo inserimento sul Sito Istituzionale del Comune e la trasmissione alle Associazioni di Categoria, affinché la possano divulgare ai propri iscritti;

Che la presente Ordinanza sia trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto eventualmente di competenza:

- alla Polizia Municipale
- al Comando Stazione Carabinieri
- alla Guardia di Finanza
- alla Questura
- alla Capitaneria di Porto
- all'ARPAT
- alla Azienda USL Nord Ovest
- ad ANCI Toscana
- Alla Presidenza FIBA - Confesercenti
- Alla Presidenza SIB - Confcommercio

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Bacciardi

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.